

dossier

XIX Legislatura

Marzo 2026

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1499, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE

Atto del Governo n. 382



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 336



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 444

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

Articolo 1 (<i>Oggetto</i>)	1
Articolo 2 (<i>Istituzione dell'Organismo per la parità</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina dell'Organismo per la parità</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Funzioni e prerogative dell'Organismo</i>)	3
Articolo 5 (<i>Ufficio dell'Organismo per la parità</i>)	3
Articolo 6 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	5
Articolo 7 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>)	5

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	382	
Titolo breve:	Schema di D.Lgs. recante attuazione delle direttive sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento, in materia di occupazione e impiego, in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e della direttiva sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego	
Riferimento normativo:	Articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
Commissione competente:	Senato	Camera
	1 ^a Affari Costituzionali in sede consultiva	Assegnazione primaria: I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro
	4 ^a Politiche dell'Unione europea e 5 ^a Bilancio in sede osservazioni	Esame per i profili di compatibilità normativa UE: XIV Politiche dell'Unione Europea

Articolo 1
(Oggetto)

L'articolo definisce il contenuto dello schema in esame che reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024 e alla direttiva (UE) 2024/1500/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 al fine di rafforzare la tutela della parità di trattamento di cui alle direttive 79/7/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, e 2006/54/CE e 2010/41/CE, assicurando la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, ed in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e, tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale, accesso a beni e servizi e relativa fornitura, nonché in materia di occupazione e impiego.

Articolo 2
(Istituzione dell'Organismo per la parità)

Il comma 1 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2027 l'Organismo per la parità, quale autorità indipendente, ai sensi dell'ordinamento nazionale, che opera senza vincoli di subordinazione e di gerarchia, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. All'Organismo è riconosciuta autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria.

Il comma 2 dispone che l'Organismo per la parità subentri alla consigliera o consigliere nazionale di parità¹.

¹ A livello nazionale, regionale e della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono nominati una consigliera o un consigliere di parità, cui sono attribuiti una serie di interventi volti al rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici (artt. 15 e ss. D.Lgs. n. 198/2006).

Il comma 3 prevede che a decorrere dalla data di insediamento, prevista all'articolo 3, comma 7, l'Organismo per la parità subentra alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità nei provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti di lavoro in essere presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Ai fini e per gli effetti del presente comma, i menzionati contratti sono prorogati e rimangono vigenti sino al termine di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo (1° gennaio 2028). Resta ferma la facoltà per il personale dirigenziale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di non esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo.

Il comma 4 prevede che l'Organismo per la parità, fermo quanto precisato al comma 1, promuove e garantisce la collaborazione con le amministrazioni e le autorità nazionali, dell'Unione europea e internazionali operanti negli ambiti individuati al comma 1.

Il comma 5 stabilisce che l'Organismo per la parità ha sede in Roma in luogo accessibile e fruibile per tutte le persone.

Il comma 6 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 novembre 2026, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è individuato il luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Organismo per la parità di cui all'articolo 5.

Ai sensi del comma 7 l'Organismo provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 6 e che le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con il regolamento di cui all'articolo 5, comma, 1.

Il comma 8 dispone che il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria dell'Organismo per la parità sono soggetti al controllo della Corte dei conti.

Articolo 3

(Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina dell'Organismo per la parità)

I commi 1 e 2 stabiliscono che l'Organismo sia composto da cinque membri (un presidente e quattro componenti), scelti tra persone di comprovata competenza o esperienza: due in materia di discriminazioni di cui alla direttiva 2024/1499 e due in materia lavoristica di cui alla direttiva 2024/1500.

I commi 3 e 4 prevedono un regime di incompatibilità volto a garantire indipendenza e imparzialità dei membri dell'Organismo, escludendo che essi possano ricoprire, o aver ricoperto nei tre anni precedenti la nomina, incarichi pubblici elettivi, in partiti politici e organizzazioni sindacali. Inoltre, non possono svolgere attività professionali, imprenditoriali o di consulenza presso enti che svolgono attività in materia di contrasto alle forme di discriminazione.

I commi 5 e 6 disciplinano lo *status* dei membri: collocamento fuori ruolo o aspettativa per i componenti provenienti da pubbliche amministrazioni, magistratura o avvocatura dello Stato, con conservazione del posto; divieto triennale post-mandato di rapporti retribuiti con enti operanti nei settori di competenza.

Il comma 7 disciplina le modalità di nomina del presidente e dei componenti che avviene con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti delle Camere. La prima nomina dovrà effettuarsi entro il 31 dicembre 2026 e l'Organismo verrà costituito a partire dal 1° gennaio 2027 con l'insediamento dei membri.

Il comma 9 stabilisce le cause di sostituzione immediata: dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, impedimento fisico o psichico accertato, decadenza per condanna definitiva per delitti non colposi, mentre ai sensi del comma 8 non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

I commi 10–12 disciplinano la durata del mandato (7 anni non rinnovabili), il trattamento economico (indennità pari a quella di un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per il presidente e di un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per i componenti) e i rimborsi spese (da stabilirsi con regolamento e comunque, nel limite massimo della spesa annua di 35.000 euro).

Articolo 4 ***(Funzioni e prerogative dell'Organismo)***

L'articolo disciplina le funzioni e le prerogative dell'Organismo. Le funzioni sono distinte tra quelle relative alla non discriminazione di cui alla direttiva 2024/1499 (comma 1) e quelle relative alla parità di trattamento uomo donna sul lavoro di cui alla direttiva 2024/1500 (comma 2). L'Organismo svolge le funzioni attinenti alle seguenti materie: sensibilizzazione, prevenzione e promozione, incluse consulenza e iniziative di comunicazione; assistenza alle vittime; risoluzione alternativa delle controversie; accertamenti; pareri e raccomandazioni; tutela giurisdizionale; consultazioni al Parlamento, al Governo e ad altre pubbliche amministrazioni; raccolta dati sulla parità di trattamento. Inoltre, svolge i compiti relativi in materia di contrasto alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, ora attribuiti all'UNAR dall'articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 216/2003. L'Organismo svolge altresì tutti i compiti precedentemente svolti dalle consigliere e dei consiglieri di parità a livello territoriale, la cui disciplina recata dal Capo IV del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006), viene abrogata dal provvedimento in esame a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 7, comma 5, lett. b). È stabilito che in sostituzione di questi organi locali possono essere costituite d'intesa con le regioni e le province autonome apposite sezioni territoriali, sotto il coordinamento dell'Organismo centrale per la parità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Se costituite, le sezioni territoriali subentrano alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta.

Il comma 2 prevede inoltre l'adozione da parte dell'Organismo di un programma di attività e la pubblicazione di una relazione annuale sulle attività svolte, contenente informazioni su bilancio, personale e gestione delle risorse, da trasmettere alle Camere entro il 30 settembre. È previsto che ogni quattro anni l'Organismo presenti una relazione sullo stato della parità di trattamento e della discriminazione.

I commi 3–6 prevedono: accesso ai servizi su tutto il territorio nazionale, incluse aree rurali e remote, con accomodamenti ragionevoli per persone con disabilità (comma 3); cooperazione con enti pubblici e privati, parti sociali e società civile (comma 4); patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (comma 5); gestione del registro delle associazioni impegnate nella lotta alle discriminazioni (comma 6).

Il comma 7 disciplina il trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR, incluse le categorie particolari di dati.

Articolo 5 ***(Ufficio dell'Organismo per la parità)***

Il comma 1 istituisce l'Ufficio dell'Organismo per la parità per il supporto allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L'Organismo per la parità, entro 90 giorni dal suo insediamento, adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, gestione autonoma delle proprie risorse finanziarie, nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio.

Il comma 2 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2028, il ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Organismo per la parità, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato

giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale².

Il comma 3 disciplina la dotazione organica dell'Organismo di parità e le modalità di avvalimento di personale in comando da altre amministrazioni, esperti nelle materie delle direttive e personale in mobilità dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e dal Ministero del lavoro. In particolare, la dotazione organica, oggetto di revisione quadriennale, è costituita da: n. 1 unità dirigenziale di livello generale; n.3 unità dirigenziali di livello non generale; n. 29 unità di personale non dirigenziale, di cui 18 unità di categoria A e 11 unità di categoria B. Può confluire in mobilità, su richiesta, il personale dell'UNAR a tempo indeterminato in avvalimento temporaneo ai sensi del comma 7. Il personale che non chiede di confluire nel ruolo dell'Organismo rientra nei ruoli delle amministrazioni di provenienza. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica per un numero di posti pari al numero di unità transitate nell'ufficio dell'Organismo. Per i posti della dotazione organica vacanti, la relativa copertura avviene per pubblico concorso. Si prevede, entro tre anni dall'istituzione del ruolo dell'Organismo, la facoltà di conferire gli incarichi dirigenziali, sia di livello generale che di livello non generale, anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165³.

Per la dotazione organica è autorizzata la spesa di euro 3.477.160 a decorrere dall'anno 2027. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 1.460.660 a decorrere dallo stesso periodo.

Il comma 4 suddivide l'Ufficio in tre servizi: due per le materie della direttiva 2024/1499 e uno per le materie della direttiva 2024/1500.

Il comma 5 dispone che l'Ufficio dell'Organismo per la parità, sempre nei limiti della dotazione organica di cui sopra, può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di fuori ruolo o comando. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Il comma 6 stabilisce che i due servizi dell'ufficio dell'Organismo per la parità con competenza nelle materie di cui alla direttiva 2024/1499 possono avvalersi di al massimo 10 esperti di elevata competenza o di comprovata esperienza in materia di contrasto alle forme di discriminazione. Gli esperti possono

² Sul punto, si veda il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area Presidenza del Consiglio dei ministri triennio 2019-2021 (per il personale dirigente) e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2019-2021 (per il personale non dirigente).

³ Il testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001, art. 19, comma 6) prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, a tempo determinato e fornendone esplicita motivazione, ai soggetti esterni alla Amministrazione entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (percentuale che può essere elevata al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione dal D.L. n. 162/2019, art. 1, comma 6). In particolare, tali incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno 5 anni in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno 5 anni, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di uffici apicali e di livello dirigenziale generale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

prestare la propria opera professionale a titolo gratuito oppure possono ricevere un compenso individuale non superiore a 65.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi entro il limite di spesa complessivo non superiore a 500.000 euro all'anno a decorrere dal 2027.

Il comma 7 dispone che fino all'istituzione del ruolo del personale dell'Organismo per la parità previsto da istituirsi come detto entro il 1° gennaio 2028 il medesimo Organismo e l'Ufficio si avvalgono del seguente personale: personale in servizio a tempo indeterminato presso l'UNAR alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del DPCM 11 dicembre 2003 che reca la dotazione organica dell'UNAR (un dirigente generale, 2 dirigenti e 18 unità di personale non dirigente); personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in posizione di comando; una unità di personale dirigenziale di livello non generale assunto ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 6 **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo individua gli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da destinare all'Organismo per la parità, con una dotazione pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 1 dispone che i relativi oneri pari a euro 7.600.001 a decorrere dal 2027 si provveda: quanto a euro 272.555 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, destinata all'UNAR per l'assolvimento dei compiti di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea; quanto a euro 7.327.446 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 prevede che all'Organismo per la parità è attribuita una somma, nel limite massimo di euro 2.035.357 annui, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il comma 3 stabilisce che fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 **(Disposizioni transitorie e finali)**

Il comma 1 dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di insediamento dell'Organismo per la parità, prevista dall'articolo 3, comma 7, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e la consigliera o il consigliere di parità, a qualunque livello operanti, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, continuino ad operare avvalendosi della dotazione organica già in essere. Ai fini e per gli effetti del presente comma, è previsto che i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del TU.P.I. siano prorogati e rimangono vigenti sino alla data di istituzione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 2.

Ai commi 2-4 si dispone pertanto l'abrogazione dal 1° gennaio 2027: dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; dell'articolo 55-novies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 19; del Capo III del D.Lgs. n. 198/2006 "Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici"; degli articoli da 12 a 20 e l'articolo 44 del Capo IV del D.Lgs. 198/2006 "Consigliere e consiglieri di parità"; ogni ulteriore disposizione, anche contenuta in allegati o in norme di rinvio, incompatibile con l'istituzione dell'Organismo di parità.

Il comma 5 integra il D.Lgs. n. 198/2006. In particolare, si introduce un nuovo articolo 35-bis, in materia di assistenza alle vittime che prevede la possibilità di presentare denunce all'Organismo per la parità da parte di coloro che ritengano di aver subito una discriminazione con la seguente procedura: le denunce possono essere presentate sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche con l'utilizzo di modalità telematiche e altre modalità per assicurare alle persone con disabilità parità di accesso e di tutela; l'Organismo di parità offre assistenza gratuita alle vittime, fornendo loro una consulenza mirata alla loro situazione specifica e fornendo informazioni in merito alla normativa applicabile, ai servizi offerti, ai mezzi di ricorso, alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo, anche per il tramite di altri organismi od organizzazioni, quali i centri antiviolenza. Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo di parità stabilisce con parere motivato se dar seguito alla denuncia o archivarla e ne informa i denuncianti. I pareri dell'Organismo di parità possono essere prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice che accerta la discriminazione. L'Organismo pubblica almeno la sintesi dei propri pareri motivati e delle proprie decisioni di particolare rilevanza, anonimizzati.

In aggiunta, viene introdotto, sempre al medesimo D.Lgs. n. 198/2006, un nuovo articolo 39-bis, sulla risoluzione alternativa delle controversie con pubbliche amministrazioni. Esso prevede che qualora una discriminazione sia ascritta ad una pubblica amministrazione, l'Organismo di parità promuove un tentativo di conciliazione, a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile. Nel corso della conciliazione all'amministrazione convenuta può essere richiesto di presentare un piano per la rimozione delle discriminazioni vincolante, da attuare entro un termine non superiore a 120 giorni. Inoltre, l'Organismo di parità può svolgere attività di mediazione, gratuita per il ricorrente, ai sensi del decreto legislativo n. 4 marzo 2010, n. 28 che reca la disciplina generale sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il comma 6 prevede che ogni riferimento al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nonché alle consigliere e ai consiglieri di parità, comunque denominati, contenuto in disposizioni vigenti, di qualunque rango, è da intendersi effettuato all' Organismo di parità, ove compatibile con le relative competenze come delineate nel presente decreto.

Il comma 7 prevede infine che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, l'Organismo per la parità subentri, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti giuridici, finanziari, contrattuali e progettuali facenti capo all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonché alle consigliere o al consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ivi compresi quelli derivanti da finanziamenti dell'Unione europea o da fondi nazionali.

La RT, in merito all'articolo 1, si limita a ribadire che la norma individua l'oggetto del decreto, relativo all'istituzione dell'Organismo per la parità, precisando che allo stesso non sono attribuite competenze ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dal decreto.

In merito all'articolo 2, conferma che l'articolo, al comma 1, reca l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dell'Organismo per la parità, prevedendo che esso operi senza vincoli di subordinazione e gerarchia e che sia dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria. La disposizione individua, inoltre, la sede dell'Organismo in Roma, in un luogo accessibile e fruibile per tutte le persone, e ne prevede la collaborazione con le altre autorità e amministrazioni operanti nel settore.

Il comma 2 prevede il subentro dell'Organismo per la parità alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, assicurando la continuità nell'esercizio delle funzioni istituzionali già attribuite a tale figura.

Il comma 3 disciplina il subentro dell'Organismo, dalla data di insediamento, nei provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti di lavoro in essere presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, già operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità. È altresì regolata la proroga dei contratti fino al termine previsto dall'articolo 5, comma 3, nonché la facoltà per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di non esercitare l'opzione ivi prevista.

Il comma 4 attribuisce all'Organismo per la parità il compito di promuovere e garantire forme di collaborazione con le amministrazioni e le autorità nazionali, dell'Unione europea e internazionali operanti negli ambiti di competenza individuati dal decreto.

Il comma 5 individua la sede dell'Organismo in Roma, prevedendo che essa sia collocata in un luogo accessibile e fruibile per tutte le persone, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Organismo.

Il comma 6 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Organismo per la parità di cui all'articolo 5, definendo il relativo procedimento di adozione.

Il comma 7 attribuisce all'Organismo per la parità la gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nel rispetto delle modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

Il comma 8 assoggetta il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria dell'Organismo per la parità al controllo della Corte dei conti, al fine di assicurare trasparenza e regolarità nella gestione.

Assicura infine, che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 3, esso reca la disciplina della composizione e i principi di funzionamento dell'Organismo per la parità, che costituisce organo collegiale. In particolare segnala che:

- alla lettera *a*) i commi 1 e 2 stabiliscono che l'Organismo per la parità sia composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra persone di specifica e comprovata professionalità, competenza o esperienza in materia di contrasto alle forme di discriminazione;
- alla lettera *b*) i commi 3 e 4 stabiliscono un regime di incompatibilità volto a garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei componenti, escludendo la nomina di soggetti con incarichi pubblici, politici, sindacali o con interessi in conflitto con le funzioni dell'Organismo, nonché l'esercizio, da parte dei componenti, di attività professionali di qualsiasi natura in enti o organismi legati alla materia di parità e contrasto delle discriminazioni;
- alla lettera *c*) i commi 5 e 6 disciplinano le misure volte a garantire l'indipendenza e la neutralità del presidente e dei componenti del collegio, prevedendo il collocamento fuori ruolo o in aspettativa dei soggetti provenienti da pubbliche amministrazioni, magistratura, avvocatura dello Stato, con conservazione del

posto e dell'inquadramento, nonché il divieto, per tre anni dalla cessazione del mandato, di intrattenere rapporti retribuiti con enti, imprese o associazioni operanti nei settori legati alla materia di parità e contrasto delle discriminazioni;

- alla lettera *d*) i commi 7 e 8 definiscono le modalità di nomina e di insediamento del presidente e dei componenti del collegio, nominati entro la data del 31 dicembre 2026 con determinazione adottata d'intesa dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato;
- alla lettera *e*), il comma 9 stabilisce le cause di sostituzione immediata, in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, impedimento fisico o psichico accertato e, in seguito a decadenza, in caso di condanna definitiva per delitti non colposi.

Rileva che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi dal 10 al 12 disciplinano la durata del mandato, il trattamento economico e i rimborsi spese, prevedendo una carica di sette anni non rinnovabile, l'attribuzione al presidente di un'indennità pari a quella di un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai componenti un'indennità pari a quella di un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle attività istituzionali, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Organismo e nei limiti delle risorse autorizzate.

L'avvio delle attività dell'Organismo per la parità è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2027. A partire da tale data sono stati, quindi, stimati gli oneri per i cinque componenti dell'Organismo per la parità (n.1 presidente e n. 4 componenti).

In particolare, segnala che è riconosciuta al comma 11, per il presidente e per gli altri quattro componenti dell'Organismo per la parità, un'indennità di funzione parametrata, per il presidente, alle voci fisse e continuative del trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del collegio è attribuita un'indennità di funzione parametrata alle voci fisse e continuative del trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le indennità di cui al presente comma sono definite con provvedimento dell'Organismo, da adottarsi entro il 31 gennaio 2027.

Evidenzia che il trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri è pari a euro 385.239,05 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, e che il trattamento economico annuo spettante a un Capo Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri è pari a euro 367.346,68 annui per ciascun componente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Pertanto, il costo complessivo dei cinque componenti del collegio, comprensivo di tutti gli oneri connessi, a decorrere dal 2027 è stimato per un importo pari ad euro 1.854.625,77 annui.

Evidenzia poi che il comma 12 stabilisce che al Presidente e agli altri componenti del collegio spetta il rimborso delle spese documentate e sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali, secondo le modalità demandate a un successivo regolamento.

Per la quantificazione delle spese in esame, si è fatto riferimento a quanto speso e documentato dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'articolo 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, che si attesta su una spesa media di euro 3.000/mese. La stima della spesa è stata effettuata considerando che le missioni vengono effettuate quasi esclusivamente dai dirigenti di I e II fascia.

Pertanto, stima che le spese possano essere ricomprese nel limite massimo complessivo di euro 35.000,00 annui a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Componenti Organismo della parità	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)= (A)*3,78%	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% + 5,78% + 5,40%	unità autorizzate	Onere a regime dal 2027
Presidente (equiparato a Capo Dipartimento)	57.892,87	37.593,20	95.000,00	52.261,00	90.197,90	332.944,97	12.585,32	19.971,65	19.737,10	385.239,05	1	385.239,00
Componenti (equiparati a Capo Ufficio Autonomo)	57.892,87	37.593,20	85.000,00	51.036,00	85.959,33	317.481,40	12.000,80	19.044,07	18.820,42	367.346,68	4	1.469.387,00
											COSTO TOTALE ORGANISMO	1.854.626,00

COSTO SPESE MISSIONI

ANNO	MISSIONI
2023	14.545,71 €
2024	38.874,30 €
2025	45.042,70 €

ANNO	MISSIONI
2027	35.000,00

In merito all'articolo 4, ribadisce che il comma 1 individua le funzioni attribuite all'Organismo per la parità negli ambiti di cui all'articolo 1, in relazione alle competenze previste dalla direttiva (UE) 2024/1499. In particolare, vengono disciplinate le attività in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della parità di trattamento, assistenza alle vittime di discriminazione, risoluzione alternativa delle controversie, accertamenti documentali, formulazione di pareri e raccomandazioni non vincolanti, tutela giurisdizionale, consultazioni istituzionali e raccolta dei dati sulla parità di trattamento. È altresì previsto lo svolgimento dei compiti già attribuiti all'Organismo ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

Si disciplinano le funzioni dell'Organismo per la parità negli ambiti di cui all'articolo 1, in relazione alle competenze previste dalla direttiva (UE) 2024/1500, prevedendo attività di prevenzione e promozione della parità di genere, assistenza alle vittime, risoluzione alternativa delle controversie, accertamento delle violazioni, nonché la

formulazione di pareri e raccomandazioni non vincolanti, tutela giurisdizionale e funzioni consultive a favore del Parlamento, del Governo e di altre autorità pubbliche.

Si prevedono inoltre forme di collaborazione con soggetti istituzionali competenti e la possibilità di avvalersi del supporto di enti e organismi operanti nei settori di riferimento, nonché la partecipazione a sedi di confronto e coordinamento istituzionale. È altresì prevista la possibilità di costituire sezioni operanti a livello territoriale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci. È prevista l'adozione di un programma periodico delle attività, la pubblicazione di una relazione annuale e di una relazione quadriennale, nonché la trasmissione alle Camere di una relazione sull'attività svolta. Si stabilisce che l'Organismo esercita le funzioni attribuite sull'intero territorio nazionale, garantendo l'accesso ai propri servizi su base paritaria e gratuita, anche mediante accomodamenti ragionevoli a favore delle persone con disabilità (comma 3).

Il comma 5 prevede forme di cooperazione con enti pubblici e privati, parti sociali e organizzazioni della società civile, a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale.

Il comma 6 stabilisce che l'Organismo si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 7 prevede l'istituzione, presso l'Organismo, del registro delle associazioni e degli enti operanti nel campo della lotta alle discriminazioni.

Il comma 8 disciplina la raccolta e il trattamento dei dati personali da parte dell'Organismo.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento al comma 6, si precisa che il patrocinio ivi previsto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'Avvocatura dello Stato provvede ai relativi adempimenti, di natura istituzionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 5, questo disciplina l'organizzazione amministrativa dell'Organismo per la parità, prevedendo l'istituzione dell'Ufficio dell'Organismo per la parità per lo svolgimento dei compiti istituzionali e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, del ruolo del relativo personale dipendente, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In dettaglio, viene disciplinata la dotazione organica dell'Ufficio dell'Organismo per la parità, nonché le modalità per avvalersi di personale di altre amministrazioni in posizione di comando, di esperti e, in sede di prima applicazione, del personale dell'UNAR e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento al personale, evidenzia che, ai sensi del comma 3, la dotazione organica dell'Ufficio dell'Organismo per la parità è fissata nel limite massimo di 29 unità, 18 di categoria A e 11 di categoria B, anche appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocati fuori ruolo, oltre a una

unità di personale dirigenziale di prima fascia e tre unità di personale dirigenziale di seconda fascia.

Al personale che presta servizio presso l'Ufficio dell'Organismo per la parità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale.

Nel ruolo dell'Organismo possono confluire, su richiesta, le unità di personale a tempo indeterminato, in avvalimento temporaneo presso l'UNAR, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2023, nei limiti della dotazione organica come sopra determinata.

Il personale che non chiede di confluire nel ruolo dell'Organismo rientra nei ruoli delle amministrazioni di provenienza. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica per un numero di posti pari al numero di unità transitate nell'ufficio dell'Organismo.

Per la dotazione organica dell'Ufficio, il comma 3 autorizza la spesa di euro 3.477.160 annui a decorrere dall'anno 2027. Per il funzionamento è, altresì, autorizzata la spesa di euro 1.460.660 annui a decorrere dall'anno 2027.

Con riguardo al contingente di esperti di elevata competenza di cui al comma 6, si prevede che gli stessi possano prestare la loro propria opera professionale a titolo gratuito e che l'Organismo per la parità possa prevedere un compenso individuale, non superiore a euro 65.000, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dello Stato, il cui importo è rimesso al regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 5, e comunque entro il limite di spesa complessivo non superiore a 500.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Il comma 7 stabilisce che, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività dell'Organismo per la parità a far data dal 1° gennaio 2027, in sede di prima applicazione, nei limiti della spesa autorizzata dal comma 3, quest'ultimo si avvale del personale dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica e del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché di una unità dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nelle tabelle riportate di seguito viene il totale dei costi annui per il funzionamento dell'Ufficio presso l'Organismo di parità con decorrenza del 1° gennaio 2027.

Ufficio presso Organismo della parità	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)= (A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,78%	incremento contrattuale CCNL D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% + 5,78% + 5,40%	unità autorizzate	Onere a regime dal 2027
Dirigente di I fascia	57.892,87	37.593,20	70.000,00	30.300,00	73.421,65	269.207,72	10.176,05	16.148,38	15.958,74	311.490,89	1	311.491,00
Dirigente II fascia A	45.260,77	12.849,81	32.116,66	20.000,00	41.169,21	151.396,45	5.722,79	9.081,49	8.974,84	175.175,57	3	525.527,00
PCM personale non dirigenziale di prestito	Stipendio 12 mensilità CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di Presidenza 12 mens.	Accessorio FUP (Flessibilità - art. 15 CCNI) a.l. +Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNI) a.l.	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027	unità autorizzate	Onere a regime dal 2027	
A-3	33.322,25	2.776,85	5.571,55	19.856,07	22.486,13	84.012,85	4.855,94	4.798,91	93.667,70	18	1.686.019,00	
B-3	25.732,03	2.144,34	4.515,59	19.856,07	18.924,97	71.172,99	4.113,80	4.065,49	79.352,28	11	872.876,00	
straordinario	aliquota oraria lorda	ore straordinario (10 mensili)	costo straordinario lordo dip.	oneri riflessi	totale	unità autorizzate	Onere a regime dal 2027					
A-3	21,01	110	2.311,10	755,73	3.066,83	18	55.203,00					
B-3	16,22	110	1.784,20	583,43	2.367,63	11	26.044,00					
COSTO TOTALE UFFICIO							3.477.160,00					
Esperti	unità	costo complessivo annuo lordo da 2027										
	10	500.000										
COSTI COMPLESSIVI DI PERSONALE DAL 2027	5.831.786,00											

Nelle tabelle che seguono viene riportato il totale dei costi annui per il funzionamento dell'Ufficio presso l'Organismo di parità con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2027.

Voci di spesa funzionali e strumentali all'Ufficio dell'Organismo per la parità

COSTI SPAZI USO UFFICIO, BENI E SERVIZI						
TIPOLOGIA SPESA	COSTO/MQ	COSTO/UP	COSTO COMPLESSIVO	NUMERO MQ	NUMERO UNITA'	TOTALI
Affitto	400,00 €			1000		400.000,00 €
Utenze	51,51 €			1000		51.510,00 €
Manutenzione ordinaria	59,25 €			1000		59.250,00 €
Manutenzione straordinaria	3,46 €			1000		3.460,00 €
Pulizie	40,64 €			1000		40.640,00 €
Facchinaggio	11,30 €			1000		11.300,00 €
Postazione di lavoro funzionario		1.500,00 €			29	43.500,00 €
Postazione di lavoro dirigente		3.000,00 €			3	9.000,00 €
Postazione di lavoro direttore		5.000,00 €			1	5.000,00 €
Postazione lavoro presidente collegio		8.000,00 €			1	8.000,00 €
Postazione lavoro componente collegio		5.000,00 €			4	10.000,00 €
Postazione lavoro esperti		1.500,00 €			10	15.000,00 €
Infrastrutture ICT e cyber security. previsione sistemi autonomi.			280.000,00 €			
AE SOGEI per gestione applicativa, evolutive e service desk			350.000,00 €			
PDL, assistenza e periferiche		3.000,00 €			48	144.000,00 €
Attrezzatura sala conferenza			20.000,00 €			
TOTALE						1.460.660,00 €

Tabella di riepilogo complessivo

Costi Istituzione – Organismo per la parità	€
Onere annuo componenti Organismo	1.854.626
Onere annuo personale dirigenziale e non dirigenziale Ufficio dell'Organismo per la parità	3.477.160
Onere annuo esperti	500.000,00
Onere annuo missioni	35.000,00
Onere complessivo costi di funzionamento	1.460.660,00
TOTALE ONERI ANNUI ISTITUZIONE ORGANISMO	7.327.446
Oneri per interventi	272.555
TOTALE COMPLESSIVO	7.600.001

In merito all'articolo 6, che reca le disposizioni di carattere finanziario, rileva che esso prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da destinare all'Organismo per la parità, con una dotazione pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027.

Agli oneri così determinati si provvede: quanto a euro 272.555 euro annui, mediante il definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, destinata all'UNAR per l'assolvimento dei compiti di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea; quanto a euro 7.327.446 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Si stabilisce che all'Organismo per la parità sia attribuita anche una somma, nel limite massimo di euro 2.035.357 annui, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il comma 3 prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ribadisce che l'articolo 7 detta disposizioni transitorie in relazione al periodo intercorrente dall'entrata in vigore del presente provvedimento, fino alla data di insediamento dell'Organismo.

Il provvedimento è sprovvisto del **quadro riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.**

Al riguardo, per i profili di quantificazione dell'articolo 3, la RT fornisce i dati retributivi utilizzati come parametro per la determinazione della retribuzione del presidente e dei componenti dell'Organismo per la parità, che appaiono congrui rispetto ai compensi stabiliti, ai sensi della legislazione vigente, per tali figure professionali nell'ambito della C.C.N.L. delle qualifiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri⁴. Ne consegue che il costo complessivo dei cinque componenti dell'Organismo, comprensivo di tutti gli oneri connessi al trattamento economico, a decorrere dal 2027, risulta correttamente stimato per un importo complessivo pari ad euro 1.854.625,77 annui.

In relazione ai rimborsi spese, posto che si tratta di spesa fissata dall'articolo 3, comma 12, entro un tetto massimo di 35.000 euro annui e che la relativa attività ha carattere rimodulabile, nulla da osservare.

In generale, relativamente alle funzioni attribuite all'Organismo dall'articolo 4, anche se la RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri andrebbero comunque forniti elementi informativi circa le risorse disponibili per lo svolgimento delle attività indicate.

In relazione alla possibilità di costituire sezioni territoriali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera i), pur

⁴ Si segnala che i dati e parametri riportati dalla RT sono aggiornati agli incrementi retributivi previsti per il triennio 2019-2021 (3,78%), 2022-2024 (5,78%) e 2025-2027 (5,40%).

trattandosi di una facoltà sarebbe opportuno evidenziare le risorse eventualmente disponibili a tale fine.

Per i profili di quantificazione dell'articolo 5, in relazione alla componente di spesa relativa al personale dell'Ufficio posto alle dipendenze dell'Organismo si riscontra la congruità e corrispondenza dei parametri retributivi considerati nella stima delle platee interessate (1 dirigente di I fascia, 3 dirigenti di II fascia e 29 unità non dirigenziali - Aree A e B)⁵. Andrebbe comunque fornita conferma in merito alla prudenzialità dell'ipotesi assunta di 10 ore di straordinario mensili per il personale non dirigenziale.

Relativamente alla stima degli oneri previsti per gli esperti, considerato che la norma pone una spesa massima di 500.000 euro annui, che costituisce limite per i relativi contratti, nulla da osservare.

Nel complesso, sommando gli oneri complessivi previsti per i compensi dell'organo collegiale dell'Organismo (1.854.626 euro) dall'articolo 3 con quelli previsti per l'Ufficio in esame (3.477.160 euro), cui si aggiungono 500.000 euro per gli esperti, si perviene alla cifra complessiva di oneri di personale pari a 5.831.786 euro annui, a decorrere dal 2027.

In generale, sulla tabella della RT riepilogativa dei fabbisogni di spesa funzionali e strumentali, andrebbero forniti i criteri e parametri utilizzati per la stima degli oneri per ciascuna delle voci di spesa a carattere generale (affitto, utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizie, facchinaggio), nonché per le componenti di spesa a titolo di servizi tecnici (Infrastrutture ICT e *Cyber Security*; Previsione sistemi autonomi; AE Sogei per gestione applicativa, evolutive e *Service Desk*) e di supporto e assistenza, nonché per l'allestimento della sala conferenze. Inoltre, poiché nella tabella di riepilogo complessivo fornita dalla RT risultano oneri annui per interventi pari a 272 mila euro, senza ulteriori specificazioni, andrebbero illustrati i criteri di quantificazione e i parametri utilizzati a tal fine.

Per quanto riguarda la copertura, prevista all'articolo 6, comma 1, lettera a), per 272.555 euro annui a decorrere dal 2027 mediante corrispondente definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, risulta verificata la sussistenza delle risorse sul capitolo 2184 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione alla copertura, prevista all'articolo 6, comma 1, lettera b), per 7.327.446 euro annui a decorrere dal 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234⁶, riscontrata la capienza del Fondo, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa già programmati a carico delle medesime risorse.

⁵ I dati riportati dalla RT prevedono nei trattamenti economici gli incrementi contrattuali del C.C.N.L. per i trienni 2019-2021 (3,78%), 2022-2024 (5,78%) e 2025-2027 (5,40%).

⁶ Il Fondo per il recepimento politiche comunitarie è iscritto dello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al cap. n. 2815 con stanziamenti pari a 70,4 milioni di euro per il 2027 e a 67,6 milioni di euro per il 2028.

In merito all'articolo 6, comma 2, che attribuisce all'Organismo per la parità una somma, nel limite massimo di euro 2.035.357 annui, si rileva che non è specificato l'anno di inizio e non risulta disciplinata dallo schema in esame la procedura per l'esatta determinazione della somma. In aggiunta, né la norma né le relazioni annesse allo schema di decreto specificano le finalità di tale stanziamento. Andrebbero pertanto fornite informazioni circa la destinazione di tali spese, in particolare se correlate alle funzioni e attività previste per l'Organismo ai sensi dell'articolo 4, valutando la possibilità di ricorrere ad una formulazione più dettagliata della norma.

Inoltre, poiché la relativa copertura è disposta a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183⁷, andrebbero fornite rassicurazioni sulla compatibilità di tale assegnazione rispetto agli altri interventi di spesa già programmati sullo stesso Fondo.

Infine, in coerenza con il comma 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbe fornito il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi, al fine di verificare gli effetti su fabbisogno e indebitamento netto.

In relazione all'articolo 7, che attribuisce all'Organismo per la parità compiti di ricezione di denunce, assistenza gratuita alle vittime, promozione di tentativi di conciliazione e attività di mediazione, su cui la RT non si sofferma, andrebbero evidenziate le risorse che potranno essere destinate allo svolgimento di tali attività.

⁷ Si segnala che il capitolo interessato (di spesa in conto capitale) è il 7493 dello stato di previsione del MEF che reca nel bilancio 2026-2028 uno stanziamento di 7,1 miliardi di euro per il 2026, di 9,6 miliardi per il 2027 e di 7,8 miliardi per il 2028. La dotazione del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie è integralmente gestita in tesoreria, su appositi conti correnti. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, Bollettino bimestrale del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie n. 5/2025, mensilità di settembre/ottobre 2025 (ultimo disponibile).